REGOLAMENTO (CEE) N. 203/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1985

che stabilisce l'elenco dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i quali la concessione dei titoli di importazione è subordinata a condizioni particolari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 186/85 [4] ha previsto che, per i prodotti per i quali risulta necessario seguire in modo particolare l'andamento delle importazioni per valutare i rischi di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda ;

considerando che i funghi di coltivazione in salamoia e i funghi coltivati preparati nell'aceto sono stati oggetto di misure di salvaguardia ; che è opportuno, essendo state abrogate tali misure, applicare, all'atto del rilascio dei titoli d'importazione per i suddetti prodotti, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1303/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1303/83 si applicano ai seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.03 E	ex 07.03-61	funghi di coltivazione presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
ex 20.01 C	ex 20.01-30	funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
(4) GU n. L 21 del 25. 1. 1985, pag. 8.